**COMUNE DI POPPI**

**(Provincia di Arezzo)**

**Contratto d’appalto per l’affidamento di una linea del servizio di trasporto scolastico – Periodo settembre 2025 giugno 2028 con eventuale opzione di proroga fino a giugno 2030**

Repertorio N.

L'anno 2025 il giorno del mese di ( ) nella sede comunale, in Poppi nella sede comunale, per mezzo della presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i signori:

* …………………….. nata a ……….(..) il ……… Responsabile dell’Area tecnico-Urbanistica, come da Decreto Sindacale n. .. del …….. ;

# E

il Sig. xxxxxxxxxxxxx (c.f.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’impresa xxxxxxxxxxxxx (denominata d’ora innanzi “Ditta” o “Impresa”), con sede legale in xxxxxxx (xx), Via xxxxxx n. xx (Codice Fiscale e Partita IVA: xxxxxxxxxxxxxx), abilitato a spendere la volontà della predetta Ditta, come risulta dal Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di xxxxx conservato agli atti dell’Ufficio Segreteria **PREMESSO CHE**

* OMISSIS-

**TUTTO CIÒ PREMESSO** tra le parti contraenti, come sopra individuate e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue

* ​

# ART. 1 - Oggetto e Corrispettivo dell'Appalto

1. Il ………………,, meglio identificata in premessa, nella sua qualità di Responsabile dell’area tecnico-Urbanistica abilitata a rappresentare il Comune di Poppi per la bisogna, in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo ed in esecuzione della surrichiamata Determinazione n. xxx del xx.xx.2025, dà e concede alla Ditta xxxxxxxx che accetta, a mezzo del suo Legale Rappresentante, più sopra meglio identificato e qualificato, per l’affidamento di una linea del servizio di trasporto scolastico – Periodo settembre 2025 giugno 2028 con eventuale opzione di proroga fino a giugno 2030 verso il corrispettivo di € xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), su una stima di xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) km da percorrere, oltre IVA nella misura di legge, così determinato a seguito dell'offerta rimessa in fase di gara, importo da quantificarsi in via definitiva secondo i servizi effettivamente resi con applicazione del prezzo unitario indicato all’art. 5.
2. L’appalto viene finanziato con il ricorso a fondi propri di bilancio.

# ART. 2 - Norme di disciplina dell'appalto. Rinvio ad altri atti

1. Fa parte integrante e sostanziale del presente contratto il “Capitolato speciale di appalto”, approvato con determina n. xxx/2025 con la quale è stata indetta la gara, qui materialmente allegato sotto la lettera “A”.
2. Fa parte integrante e sostanziale del contratto anche il DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti) di cui all’art. 26

D.Lgs. 81/2008 allegato sotto la lettera “B”.

1. Fanno parimenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti:
   1. l’“Offerta Tecnica”, presentata dalla Ditta in sede di gara sui requisiti qualitativi del servizio;
   2. la documentazione richiamata all’articolo 11, che segue.
2. In relazione alla documentazione richiamata al comma 3, che precede, le parti dichiarano esplicitamente che la stessa viene conservata agli atti dell’Ufficio Segreteria e che ne conoscono appieno il contenuto

# ART. 3 - Espletamento del Servizio

1. Il servizio dovrà essere espletato secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato “A”) e secondo il piano annuale di trasporto.
2. L’impresa dovrà inoltre osservare tutte le disposizioni necessarie per la neutralizzazione dei rischi da interferenza contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), allegato al presente contratto sotto la lettera “B” per formarne parte integrante e sostanziale.

# ART. 4 – Durata dell’Appalto

1. Il servizio dovrà essere svolto per il Periodo settembre 2025 giugno 2028 con eventuale opzione di proroga fino a giugno 2030

# ART. 5 - Corrispettivo Unitario d’Appalto e Revisione prezzi

1. La Ditta si impegna a effettuare il servizio ordinario al corrispettivo unitario come risultante dall’offerta presentata in fase di gara al prezzo

di € x,xx (xxxxxxxxxxxxxxxx) per ogni chilometro effettivamente percorso. I singoli percorsi verranno calcolati secondo quanto stabilito nel capitolato speciale d’appalto.

1. Il prezzo in base al quale sarà aggiudicato il servizio rimarrà invariato per il primo anno di servizio. Per gli anni successivi si terrà conto della clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 60 del Codice e verrà attivata qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo ed opererà nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire
2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto previsto dall’articolo 60, comma 3, lettera b del D. Lgs. 36/2023.

# ART. 6 - Fatturazioni e Pagamenti

1. La Ditta fatturerà mensilmente, in forma elettronica, il servizio effettivamente prestato
2. Il pagamento sarà effettuato a mezzo di mandato di pagamento, di norma, entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle singole fatture
3. E’ stabilito che l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi per ottenere la refusione di eventuali danni contestati alla Ditta Aggiudicataria, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, sulla cauzione o in subordine potrà operare una ritenuta sui corrispettivi del servizio prestato.

# ART. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Ditta Appaltatrice è formalmente obbligata, giusta le previsioni recate dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e comunque assicurando il pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa testé richiamata.
2. A tal fine si specifica che: (a) il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente xxxxxxxxxxxxx; (b) il numero di conto corrente dedicato alla bisogna è il seguente IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e risulta accesso presso xxxxxxxxxxxxxxxxx; (c) i soggetti deputati ad operare su tale conto corrente sono xxxxxx - C.F. xxxxxxxxxxxxxx.
3. La Ditta appaltatrice si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati indicati nel comma 2 che precede, con specifico riferimento alle lettere b) e c).
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto, giusta le previsioni recate dal menzionato art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 determina la risoluzione di diritto del presente contratto, senza necessità di messa in mora e senza che la Ditta inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro.
5. Parimenti, qualora la Ditta appaltatrice abbia notizia, in relazione all’esecuzione del presente contratto, dell'inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla rimarcata legge n. 136/2010, procederà all’immediata risoluzione del

correlativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente questo Comune e la competente Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

1. Il Comune di Pieve a Nievole, a cura del Responsabile Unico del procedimento, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori verifica l'assolvimento da parte dello stesso appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

# ART. 8 - Subappalto del servizio

1. Per il subappalto si applica quanto stabilito dall’art. 119 D.Lgs.

36/2023.

# ART. 9 - Cessione del Contratto

1. L’impresa affidataria non potrà cedere il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto con diritto al risarcimento dei danni di cui all’art. 19 del Capitolato di Speciale d’Appalto.

# ART. 10 - Personale

1. La Ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché delle norme derivanti dalle leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’impresa è altresì tenuta all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed anti infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto per la tutela dei lavoratori.
2. La Ditta dovrà, a semplice richiesta del Comune, produrre la

documentazione comprovante l’assolvimento degli obblighi suddetti e la regolare assunzione di tutto il personale addetto al servizio.==== sull’operato della cooperativa, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente convenzione e della normativa vigente in materia di affidamento di servizi. Le prestazioni, i risultati e il benessere generato dall’attività dell’affidatario sono oggetto di valutazione mediante la produzione di un report semestrale.

1. La Ditta dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni normative previste dai CCNL per ciascuna figura professionale. La Ditta è inoltre tenuta ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo ed altresì nel caso in cui la stessa non aderisca alle Associazioni di categoria. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dal Comune o allo stesso segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà alla Ditta ed anche all’Ispettorato del Lavoro, se necessario, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti, nei termini dell’articolo 19 del Capitolato Speciale di Appalto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla Ditta delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l’Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi siano stati regolarmente ed integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti in questione la Ditta non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

# ART. 11 - Garanzie e coperture assicurative

1. L’Impresa Aggiudicataria ha costituito cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 117 del D.Lgs. n. 36/2023 consistente in polizza fideiussoria n. xxxxxxxxxxx rilasciata in data xx.xx.xxx da xxxxxxxxxxxxxxxx per l’importo di xxxxxxxxxxxx (euro xxxxxxxxxxxxxxxxx) a favore dell’Amministrazione Comunale.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del Capitolato di Appalto l’Impresa Appaltatrice ha presentato idonea Polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi (RCT) con i massimali indicati nel medesimo articolo.
3. La Garanzia fideiussoria e la Polizza di cui ai commi precedenti di questo articolo, sono da considerarsi parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegate.

# ART. 12 – Penali e Risoluzione del contratto

1. La Ditta Aggiudicataria, nell’esecuzione del servizio previsto dal presente contratto, si uniforma a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.
2. In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio e di violazione alle disposizioni del presente contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto, si applicheranno le penalità, previa contestazione scritta, di cui all’art. 18 dello stesso Capitolato, fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti all’art. 19 del suddetto Capitolato.
3. In caso di mancata esecuzione del servizio, l’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di richiedere la prestazione ad

altra Ditta, addebitando il maggior costo alla Ditta Aggiudicataria nei confronti della quale verrà applicata anche la penale prevista.

1. Il contratto si intenderà risolto ipso iure qualora, dall’esito delle verifiche antimafia effettuate a cura della Prefettura di Arezzo dovessero emergere delle irregolarità, senza che l’appaltatore abbia niente da pretendere dall’Amministrazione Comunale nemmeno per la parte di servizio eventualmente già svolta

# ART. 13 - Definizione delle controversie

1. La Ditta Aggiudicataria non potrà sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire le disposizioni impartite dall’Amministrazione Comunale, anche per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le Parti.
2. Per ogni controversia che dovesse sorgere sull’interpretazione ed esecuzione del contratto è stabilita la competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Arezzo.

# ART. 14 - Rinvio alle fonti integrative e composizione di eventuali difformità dispositive

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel richiamato Capitolato Speciale di Appalto approvato con Determinazione n. xxxx/2025 (Allegato “A”).

# ART. 15 - Comunicazioni all'Impresa

1. Alla Ditta aggiudicataria le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate mediante PEC. Qualsiasi comunicazione fatta dall’Amministrazione Comunale agli incaricati della Ditta si considererà fatta personalmente al titolare dell'Impresa Aggiudicataria.

L’appaltatore, ai sensi del vigente Piano Triennale del Comune di Poppi, e si impegna all’osservanza di quanto in esso contenuto.

# ART. 16- Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si precisa che il titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Poppi e che il titolare ha designato il Responsabile per la protezione dei dati (RPD). Il Comune di Poppi, Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, designa la controparte quale Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del citato regolamento, in ragione dell’esecuzione del contratto e per tutta la durata, Responsabile che accetta quali obblighi contrattuali le condizioni e le istruzioni impartite per il trattamento dei dati di cui trattasi, contenute nell’allegato al presente contratto.

# ART. 17. Norme finali

L’appaltatore, si obbliga ad assicurare, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Poppi, approvato con deliberazione di G. C. n. xxx del xx/xx/xxxx. Ogni violazione a detta normativa costituisce causa di risoluzione del rapporto senza alcun diritto e risarcimenti o compensi per le prestazioni da effettuare.

Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni e le norme contenute

nel Capitolato d’appalto per favorire il corretto espletamento del servizio,

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia al Capitolato Speciale d’appalto e si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia, con particolare riferimento alla L.R. 381/91 e successive modificazioni.

# Art. 18 – Controversie

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto saranno deferite all’Autorità Giudiziaria – Tribunale di Arezzo

# Art. 19 – Spese

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese relative alla presente scrittura privata.

Il presente atto non è soggetto a registrazione, salvo il caso d’uso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente per Comune di Poppi

per l’Appaltatore, il Legale Rappresentante